

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE  
E SMALTIMENTO DI EX BARCHE PORTA - N. GARA 9120604**

**Lotto 2 - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLE EX BARCHE PORTA DEI  
BACINI N. 3 E N. 4 CIG 9849117477**

**CONTRATTO**

tra

**AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE** C.F.  
02443880988, con sede legale in Genova, Palazzo S. Giorgio, via della Mercanzia 2 -  
16124, in persona di \_\_\_\_\_

**e**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ iscritta al \_\_\_\_\_, nel proseguo “Appaltatore”  
ovvero “Fornitore”

**Premesso che**

- A. con determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l’affidamento del servizio di demolizione e smaltimento delle ex barche porta dei bacini n. 3 e 4, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;
- B. il bando di gara è stato pubblicato in data \_\_\_\_\_ sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° serie speciale n. \_\_\_\_\_, sul portale e-procurement dell’Ente, sul portale Appalti Liguria, su n. 2 quotidiani locali e n. 2 quotidiani nazionali;
- C. con verbale del \_\_\_\_\_ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- D. l’Autorità, con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico \_\_\_\_\_, individuato quale miglior offerente, per l’importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari ad € \_\_\_\_\_;
- E. l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto,

- con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, co. 5 del Codice;
- F. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché il bando - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- G. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- H. l'Appaltatore, in particolare, ha costituito in favore di ADSP idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. costituita mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_;
- I. il contratto verrà stipulato con le forme previste dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 - Norme regolatrici - rinvio**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica e l'offerta economica, il capitolato speciale e relativi allegati, il disciplinare di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;
- d) dal Codice Penale;
- e) dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;

g) dal D. Lgs. 272/1999 e s.m.i e da ogni ulteriore normativa applicabile;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità.

L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia integralmente al Capitolato Speciale, ai suoi allegati, e agli ulteriori documenti sopra richiamati.

## **Art. 2 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di demolizione e smaltimento delle Ex Barche Porta dei Bacini n. 3 e 4 del Porto di Genova, come meglio descritto e regolato dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - e relativi allegati - al quale si rinvia, e secondo quanto previsto nell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

## **Art. 3 - Durata del Contratto**

La durata dell'appalto è quantificata in un massimo di \_\_\_\_\_ giorni determinati sulla base dell'offerta dell'appaltatore e decorrenti dalla data di avvio del servizio intervenuta il \_\_\_\_\_, escluse le tempistiche di istruttoria - successive alla presentazione dell'istanza da parte dell'affidatario - per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio,

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia a quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Art. 4 - Importo contrattuale, revisione dei prezzi e modifiche contrattuali**

Il valore massimo del presente contratto per lo svolgimento di tutte le attività dal medesimo previste, come risultante dall'applicazione del ribasso offerto

dall'Appaltatore in fase di gara (\_\_\_\_%), ammonta complessivamente ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_), di cui € \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio ed € 250.000,00 per l'eventuale opzione per servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 co. 5 del Codice.

Gli importi sopra indicati sono al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza ammontano complessivamente ad € 35.550,00.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D.L. 4/2022 - convertito con L. n. 25/2022 - l'Appaltatore ha facoltà di presentare annualmente una istanza di aggiornamento dei prezzi (in aumento o in diminuzione) sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

L'istanza deve essere presentata via PEC e corredata dei prezzari a supporto della richiesta di revisione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta - mediante atto motivato del RUP - se le variazioni accertate risultano superiori al 15 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

#### **Art. 5 - Organigramma direttivo e gruppo di lavoro**

L'Appaltatore si impegna a predisporre e mantenere per tutta la durata della Commessa un organigramma direttivo minimo composto, almeno, da:

- un Responsabile della Commessa (definito anche Dirigente ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nella persona di \_\_\_\_\_;
- un Responsabile di Cantiere (definito anche Preposto ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i.), nella persona di \_\_\_\_\_;
- un Responsabile alla Sicurezza (definito anche RSPP ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nella persona di \_\_\_\_\_.

Il Responsabile della Commessa, il Responsabile di Cantiere ed il Responsabile della sicurezza - incarichi che dovranno comunque essere assunti da persone differenti - potranno essere sostituiti con il consenso scritto di AdSP, previa richiesta motivata inoltrata via PEC dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a impiegare, nell'esecuzione del servizio, il gruppo di lavoro

ed il direttore tecnico, secondo quanto offerto in sede di gara, e nel rispetto di quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rinvia.

Resta inteso che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), e nel capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 6 - Abilitazioni, autorizzazioni e dotazioni strumentali**

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, deve essere in possesso delle abilitazioni, autorizzazioni e dotazioni tecniche e strumentali offerte in sede di gara e necessarie all'esecuzione del servizio secondo quanto meglio descritto nel Capitolato speciale d'appalto al quale integralmente si rinvia.

#### **Art. 7 - Subappalto e sub-contratti**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del presente appalto.

*oppure*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_

#### **Art. 8 - Quinto d'obbligo e Modifiche contrattuali**

L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste dal presente contratto. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Autorità. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **Art. 9- Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'Autorità nomina il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto ha il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorità, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Autorità esplicherà funzioni di vigilanza attraverso attività di verifica e controllo, in particolare svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o da suo incaricato, in relazione a tutti gli adempimenti previsti nel presente contratto. Resta inteso che i controlli e le verifiche eseguiti dal DEC non libereranno l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita del servizio e alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli incombenti in forza di legge, regolamenti e norme in vigore all'epoca d'esecuzione dello stesso.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 10 - Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ (polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_) resa

ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

#### **Art. 11 - Penali e rilievi**

Nei casi previsti nell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto si procederà all'irrogazione delle relative penali da quantificarsi secondo quanto ivi previsto.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 12 - Liquidazione e pagamento dei corrispettivi**

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà erogato con le seguenti modalità:

- a) 10% del corrispettivo dovuto entro 30 giorni dall'avvio del servizio;
- b) 30% del corrispettivo dovuto al completamento della Fase 1;
- c) 50% del corrispettivo dovuto al completamento della Fase 3;
- d) 10% del corrispettivo dovuto in seguito alla compilazione del certificato di regolare esecuzione.

Le fatture dovranno essere intestate a *"Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure*

*Occidentale, Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 02443880998".*

L'Appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

L'Amministrazione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

### **Art. 13 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati e compensati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: gli oneri relativi all'ottenimento di ogni e qualsiasi licenza, concessione, autorizzazione o provvedimento abilitativo o permissivo, comunque denominato, necessari per poter operare nelle zone oggetto di intervento ed eseguire quanto forma oggetto del presente appalto, le spese di rimozione e avviamento a recupero/smaltimento di tutti i materiali derivanti e/o risultanti dall'esecuzione del presente appalto, gli oneri assicurativi e previdenziali, ecc.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate, anche dagli Enti competenti, nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione



contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione ovvero dall'Autorità Marittima – avuto particolare riguardo all'obbligo di assicurare il regolare svolgimento dell'attività portuale, garantendo in ogni caso il libero scorrimento del traffico portuale – nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa integrale rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai relativi allegati.

#### **Art. 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti

vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore dovrà trasmettere, prima del concreto inizio delle prestazioni, tutta la documentazione inerente all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

L'Appaltatore dovrà inoltre trasmettere ogni tre mesi, le copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al proprio personale dipendente e a quello dei suoi subappaltatori. Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, può comportare da parte della Stazione Appaltante la sospensione del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni.

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle prestazioni, da ogni responsabilità.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

#### **Art. 15 - Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi in materia di riservatezza anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna (i) ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al

citato Regolamento e Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista
- aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

#### **Art. 17 - Responsabilità per infortuni e danni – Copertura assicurativa**

Ogni e qualsivoglia responsabilità per l'esecuzione del servizio è a carico dell'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare e tenere in ogni caso indette l'ADSP per qualsivoglia pretesa o richiesta da chiunque proveniente rispetto all'esecuzione del servizio di cui si verte.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa incendio e danni ambientali e R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso il prestatore di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e per persona non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), con validità non inferiore alla durata del servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si

tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La preventiva stipula della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione per l'avvio del servizio; pertanto, copia conforme della stessa dovrà essere fornita dall'operatore economico aggiudicatario, in vista della conclusione del contratto e/o della consegna del servizio se anteriore.

#### **Art. 18 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore e i subcontraenti della filiera dell'operatore aggiudicatario sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'operatore comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità di flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l'esecuzione del contratto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta che i relativi contratti contengono la suddetta clausola di tracciabilità ovvero che gli stessi sono stati stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 136/2010 e si intendono pertanto automaticamente integrati ai sensi dell'art. 1374 codice civile come previsto dalla L. n. 217/2010.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **Art. 19 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9849117477 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **.Art. 20 - Risoluzione e Recesso**

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 108 e 109 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in materia di risoluzione e recesso.

#### **Art. 21 - Foro di competenza.**

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 22 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto, fatte salve le esenzioni eventualmente previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità, a corrispondere all'Autorità medesima le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l'importo di € \_\_\_\_\_ inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Autorità, da appoggiare al seguente CODICE IBAN: IT IT80U0617501400000007914490 con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 9849117477.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(il legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

Allegati:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 2) DUVRI
- 3) offerta tecnica;
- 4) offerta economica;
- 5) Garanzia definitiva;
- 6) Polizza assicurativa.